

## **Nota in merito all' Ordinanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 19 Dicembre 2020**

21 Dicembre 2020 - versione 1.0

In data 19 Dicembre è stata pubblicata l'Ordinanza n. 570 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1 della legge regionale 09 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca parziale dell'ordinanza n. 552 del 11 dicembre 2020. **Disposizioni per il periodo dal 20 dicembre al 23 dicembre 2020**".

Nel seguito le disposizioni introdotte (ad integrazione di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale):

### **Spostamenti**

Sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta gli spostamenti tra le 22:00 e le 5.00 del giorno seguente sono consentiti solo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione. La Regione mette a disposizione un modello di autodichiarazione sul proprio sito istituzionale. È comunque fortemente raccomandato non spostarsi per tutto l'arco della giornata con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo per motivi di lavoro, di studio o di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

### **Manifestazioni pubbliche**

Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre forme di contenimento (utilizzo di mascherina, divieto di assembramenti).

### **Sport e attività motoria**

Le attività motorie possono essere svolte presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto delle distanze di sicurezza di almeno 2 metri per le attività sportive e di almeno 1 metro per tutte le altre attività, salvo diverse necessità (es. accompagnatore di minore o di persone non completamente autosufficienti).

Le stesse regole valgono per gli sport all'interno di impianti (comprese le piste di sci nordico), anche se è interdetto l'uso degli spogliatoi eventualmente presenti.

Lo sci alpinismo si svolge al di fuori dei comprensori sciistici, con l'accompagnamento di guida alpina e nel rispetto della distanza di almeno 2 metri tra persone non conviventi.

L'attività venatoria si svolge secondo quanto stabilito dalle normative di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi e senza alcun assembramento.

### **Misure per gli esercizi di commercio**

Le attività commerciali al dettaglio osservano le seguenti misure:

- distanza interpersonale di almeno un metro;
- ingressi in modo dilazionato;
- vietato sostare all'interno più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- applicazione di specifici protocolli;
- utilizzo mascherina;
- utilizzo gel;
- accesso limitato a 1 persona per i locali di superficie inferiore a 40 m<sup>2</sup>;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso, per i locali di superficie superiore a 40 m<sup>2</sup>;
- accesso consentito a un solo componente per nucleo familiare, salvo esigenze di accompagnamento;
- apertura degli esercizi commerciali al dettaglio consentita fino alle ore 21:00.

I mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.

### **Misure per gli esercizi di ristorazione e bar**

Tali attività si svolgono dalle 5.00 alle 18:00, con servizio al tavolo consentito per un numero massimo di 4 persone, salvo che si tratti di conviventi. È vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento sia di trasporto, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le attività di ristorazione all'interno di alberghi non sono soggette a restrizioni di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti.

### **Sospensione di specifiche attività**

In regione sono sospese le seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri benessere, centri termali, fatti salvi i servizi essenziali;
- centri culturali sociali, ricreativi e giovanili;
- sport di contatto;
- associazioni sportive dilettantistiche di base;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali e simili;
- eventi aperti al pubblico di qualsiasi natura;

- feste in luoghi al chiuso;
- prove ed esibizioni di cori e bande;
- sagre, fiere e simili;
- convegni, congressi e simili;
- mostre e simili;
- prove preselettive di concorsi;
- permanenza nelle sale di attesa del pronto soccorso;
- impianti nei comprensori sciistici;
- assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, che ha efficacia dal 20 al 23 dicembre 2020.

Il Team Tharsos